CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.682

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO EVASIONE E DEL PERSONALE NON AVVOCATO CHE ASSISTE L'ENTE NEI PROCESSI TRIBUTARI.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci, del mese di dicembre si è riunita presso Palazzo Comunale la Giunta Comunale, convocata alle ore 11:00

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

COGNOME	NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
Fiorita	Nicola	Sindaco	X	
Iemma	Giuseppina	Vice Sindaco	X	
Monteverdi	Donatella	Assessore	X	
Squillace	Pasquale	Assessore	X	
Belcaro	Annunziato	Assessore		X
Lacava	Luisa	Assessore		X
Colosimo	Irene	Assessore	X	
Furrer	Giuliana	Assessore	X	
Costantino	Vincenzo	Assessore		X
Battaglia	Antonio	Assessore	X	

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Presiede il Sindaco Nicola Fiorita il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO EVASIONE E DEL PERSONALE NON AVVOCATO CHE ASSISTE L'ENTE NEI PROCESSI TRIBUTARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha previsto all'art.1 comma 1091 l'istituto innovativo degli incentivi per l'ufficio entrate dell'Ente, prevedendo che:
- "*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione*";
- la Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge»;*
- la Legge di Bilancio (Legge 207/2024) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1091 ha aggiunto il seguente: *«1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.*
  Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato»;
- la Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n° 18/2024 si è espressa sui limiti ex art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 per la costituzione del fondo risorse decentrate e assoggettabilità dei compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l'ente nei processi tributari, confermando che i compensi per i dipendenti non avvocati che rappresentano l'ente nei processi tributari devono essere considerati come risorse eterofinanziate, cioè risorse derivanti dalla condanna della controparte alle spese di giudizio. Tali compensi non sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Precisato che:

- per i maggiori compensi per accertamento e riscossione dell'IMU e della TARI, nonché, per le risorse provenienti direttamente dalle spese di giudizio liquidate in sentenza e passate in

giudicato nei processi tributari (Imu e Tari), deve farsi riferimento ai principi contabili ed in particolare il punto 3.7.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 secondo cui:

a. le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
b. le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
c. l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
d. per somme riscosse deve intendersi il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e tassa rifiuti (TARI). Si deve quindi confermare che per definire la portata del "maggiore gettito", l'aggettivo deve riferirsi all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, cioè un aumento di risorse che non si sarebbe raggiunto con il solo adempimento spontaneo. Dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. Detto in altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell'evasione, rispetto alla situazione in cui l'ente non effettui alcuna attività di controllo. Il punto di riferimento risulta quindi l'iscrizione nel bilancio comunale delle riscossioni registrate nell'esercizio precedente e quindi risultanti a rendiconto;
e. quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal periodo di emissione dell'atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell'alimentazione del Fondo debba essere l'ammontare complessivo delle "riscossioni sollecitate" realizzate in un determinato anno;
f. rientrano tra le somme riscosse i compensi per i dipendenti non avvocati che rappresentano l'ente nei processi tributari (Imu e Tari), che devono essere considerati come risorse eterofinanziate, cioè risorse derivanti dalla condanna della controparte alle spese di giudizio. Tali compensi non sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
g. restano escluse le somme riscosse derivanti dal servizio di accertamento esternalizzato in concessione;
h. in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini le risorse non avrebbero più copertura legislativa, degradando gli incentivi ad attività da espletare all'interno dei principi generali previsti dalla contrattazione integrativa, con la conseguenza che i dirigenti/titolari di posizioni organizzativa non avranno possibilità di ricevere alcuna retribuzione aggiuntiva al di fuori di quella contrattuale (principio di onnicomprensività), a differenza degli altri dipendenti che potranno essere remunerati all'interno del progetto con eventuali risorse variabili quali risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri dei trattamento economico accessorio del personale coinvolto;
i. la composizione della percentuale del 5% prevista dalla normativa dovrà essere ripartita in misura prevalente per l'incentivazione del personale, mentre il limite del 15% della retribuzione tabellare, previsto dalla normativa per ogni singola categoria contrattuale, dovrà essere aggiornato sulla base dei rinnovi contrattuali che dovessero essere stipulati *medio tempore*;

Considerato che:

- l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna

cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

- è lapalissiana la necessità di reperire le risorse necessarie a stabilire gli equilibri di parte corrente, per cui si impone un particolare impulso alle attività di recupero delle entrate correnti, sia in tema di accertamento che di riscossione, che di contenzioso tributario potenziando con possibili risorse addizionali sia la dotazione strumentale dell'Ufficio Tributi sia incentivando economicamente le maggiori attività richieste ai dipendenti, previa adozione di apposito regolamento;

- il regolamento richiesto dalla normativa può essere approvato solo a conclusione dell'*iter* previsto dalla contrattazione integrativa, ossia:

a. indirizzo da parte dell'organo esecutivo nella definizione dei criteri con le rappresentanze sindacali, contrattazione decentrata sui criteri con le parti sindacali e in mancanza la possibilità di procedere in via unilaterale, in considerazione dell'interesse pubblico al potenziamento delle entrate dell'ente al fine di stabilire gli equilibri di parte corrente minati da una serie di interventi centrali dello Stato che oltre a ridurre in modo consistente le risorse trasferite hanno bloccato anche la leva tributaria dell'ente da diversi anni;
b. previsione dell'attività di contrasto nel Piano esecutivo di gestione e nella performance del Settore in cui è incardinato l'Ufficio Tributi;
c. acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla conformità dei criteri rispetto alle dotazioni iscritte nei bilanci; al fondo delle risorse decentrate e alle disposizioni di legge sugli incentivi;

- la Corte di Cassazione (sentenza n.13937/2017) ha precisato che:

a. in mancanza di criteri definiti in delegazione trattante nessun incentivo potrà essere reclamato dal dipendente a fronte della riserva alla contrattazione collettiva (art.45 del D. Lgs.165/2011);
b. la definizione dei criteri sulla ripartizione degli incentivi determina il diritto soggettivo all'incentivo e, in caso di inerzia dell'Amministrazione nell'approvazione del regolamento, il dipendente potrà reclamare il citato incentivo quale perdita di chance;
c. dalla data di approvazione del regolamento le attività espletate potranno essere remunerate dall'Amministrazione a valere sulle risorse presenti nel fondo appositamente istituito per gli incentivi tributari esclusi dai vincoli di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, ovvero in mancanza dell'approvazione dei documenti contabili a valere sulle risorse del CCNL 21 maggio 2018 previste all'art.67, comma 5, lett. b) secondo cui "*Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale*".

Dato atto che in sede di approvazione del contratto integrativo di Ente per l'annualità 2025, sia del personale dirigente che del personale di comparto, sono state esperite le prescritte relazioni sindacali e definiti i criteri di riparto e le condizioni per l'erogazione degli incentivi in argomento, giusti atti di seguito indicati:
- deliberazione n. 472 del 29/08/2025 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato la stipula del CCI di Area dei Dirigenti 2025, per il quale il Collegio dei Revisori, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 86786 del 27/08/2025, ha espresso parere favorevole;
- deliberazione n. 609 del 7/11/2025 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato la stipula definitiva del CCI del personale del comparto - parte economica 2025, per il quale il Collegio dei Revisori, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 110673 del 22/10/2025, ha espresso parere favorevole;

Considerato che spetta alla Giunta Comunale procedere all'approvazione del regolamento richiesto dalla normativa;

Visto l'allegato regolamento in materia che consta di n. 10 articoli, così come predisposto dal competente Settore Servizi Finanziari Bilancio Tributi Partecipate;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO EVASIONE E DEL PERSONALE NON AVVOCATO CHE ASSISTE L'ENTE NEI PROCESSI TRIBUTARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 26/11/2025

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO EVASIONE E DEL PERSONALE NON AVVOCATO CHE ASSISTE L'ENTE NEI PROCESSI TRIBUTARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 26/11/2025

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO EVASIONE E DEL PERSONALE NON AVVOCATO CHE ASSISTE L'ENTE NEI PROCESSI TRIBUTARI.

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 26/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 37199
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art.48 del TUEL D.lgs. 18.08.2000, n.267, in quanto atto disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi in ordine agli incentivi connessi alla gestione delle entrate IMU e TARI;

SENTITA la relazione del Sindaco proponente, prof. Nicola Fiorita;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri tenici allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012, firmati digitalmente dal Dirigente del Settore personale e organizzazione e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari Bilancio Tributi Partecipate - proponenti - e, per la parte contabile, dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'allegato "Regolamento Comunale per la disciplina del potenziamento delle risorse *strumentali dell'ufficio tributi e del trattamento economico accessorio del personale dipendente coinvolto nel procedimento di recupero evasione e del personale non avvocato che assiste l'ente nei processi tributari",* parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 10 articoli;

3. di trasmettere il presente provvedimento e l'allegato Regolamento al Settore Servizi Finanziari Bilancio Tributi Partecipate nonché, per quanto d'interesse e di competenza, all'Organo di revisione finanziaria;

4. di stabilire che il Regolamento approvato entrerà in vigore al termine di pubblicazione ex artt. 124-134 del D.lgs. n. 267/2000 all'albo pretorio *on line* della deliberazione che l'approva e che sarà pubblicato in apposita sezione del sito *on line* comunale - Amministrazione Trasparente - di questo Ente dedicata ai regolamenti comunali;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Segretario Generale
Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Sindaco
Fiorita Nicola
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 37199
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



CITTA' DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO EVASIONE E DEL PERSONALE NON AVVOCATO CHE ASSISTE L'ENTE NEI PROCESSI TRIBUTARI (Art. 1, comma 1091 Legge n.145/2018).

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 682 ***del*** 10/12/2025

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in conformità al vigente assetto legislativo e contrattuale in materia, contiene disposizioni:

a) per la costituzione e l'utilizzo del Fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. ;
b) per la costituzione e l'utilizzo del Fondo previsto dal CCNL specifiche disposizioni di legge per i compensi per i dipendenti non avvocati che rappresentano l'ente nei processi tributari con le relative risorse etero finanziate, cioè risorse derivanti dalla condanna della controparte alle spese di giudizio.

2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti, nonché, le risorse recuperate e i dipendenti che hanno assistito l'ente nel contenzioso tributario.

Articolo 2
Costituzione e quantificazione del Fondo da destinare a compenso incentivante e del Fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva:

a) un Fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018. Tale Fondo viene destinato per una quota del 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il Fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli;
b) un Fondo in cui confluiscono le risorse etero finanziate, cioè risorse derivanti dalla condanna della controparte alle spese di giudizio, le somme necessarie per la liquidazione dei compensi devono essere previamente acquisite e ritualmente riscosse dall'ente locale; tali risorse devono provenire direttamente dalle spese di giudizio liquidate in sentenza e passate in giudicato. Tale Fondo viene destinato per una quota del 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione del contenzioso. Il Fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del Fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

3. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del Fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri dei trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

4. La quantificazione delle somme da destinare al Fondo avviene sulla base del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%.

5. Per somme riscosse deve intendersi il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e tassa rifiuti (TARI). Si deve quindi confermare che per definire la portata del "maggiore gettito", l'aggettivo deve riferirsi all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, cioè un aumento di risorse che non si sarebbe raggiunto con il solo adempimento spontaneo. Dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. Detto in altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell'evasione, rispetto alla situazione in cui l'ente non effettui alcuna attività di controllo. Il punto di riferimento risulta quindi l'iscrizione nel bilancio comunale delle riscossioni registrate nell'esercizio precedente e quindi risultanti a rendiconto. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal periodo di emissione dell'atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell'alimentazione del Fondo debba essere l'ammontare complessivo delle "riscossioni sollecitate" realizzate in un determinato anno.

6. Per somme riscosse, altresì, devono intendersi i compensi per i dipendenti non avvocati che rappresentano l'ente nei processi tributari (IMU e TARI), che devono essere considerati come risorse etero finanziate, cioè risorse derivanti dalla condanna della controparte alle spese di giudizio. Tali compensi non sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

7. Restano escluse le somme riscosse derivanti dal servizio di accertamento esternalizzato in concessione.

Art. 3
Costituzione del gruppo di lavoro

1. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecnico-specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

2. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

3. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate che a tal fine

provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti dell'Ufficio Tributi del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

Art. 4
Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Coordinatore del gruppo di lavoro effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché, le risorse derivanti dalla condanna della controparte, nei processi tributari, alle spese di giudizio liquidate in sentenza e passate in giudicato. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate, per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione del Nucleo di valutazione o di altro organismo equivalente.

2. Qualora il coordinatore del progetto coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti tabelle di equivalenza (*Cfr CCI anno 2024*) e delle seguenti percentuali massime:

<u>Tabelle di equivalenza</u>

- Area degli Operatori: 0,95
- Area degli Operatori Esperti: 1,03
- Area degli Istruttori: 1,13
- Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni: 1,32

4. La suddivisione dell'incentivo per il gruppo di lavoro accertamenti IMU e TARI deve essere effettuata sulla base dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo di cui alla tabella di equivalenza sopra riportata, tenuto conto anche del numero delle pratiche lavorate, nell'anno di riferimento dell'incentivo:

- Fascia 1) almeno n° 500 pratiche provvedimenti/riscossioni: incentivo 100%;
- Fascia 2) almeno n° 350 pratiche provvedimenti/riscossioni: incentivo 80%;
- Fascia 3) almeno n° 250 pratiche provvedimenti/riscossioni: incentivo 60%;
- Fascia 4) almeno n° 100 pratiche provvedimenti/riscossioni: incentivo 40%;
- Fascia 5) al di sotto n° 50 pratiche provvedimenti/riscossioni: l'incentivo non viene erogato;

5. La suddivisione dell'incentivo per il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate e per il Funzionario E.Q. Responsabile Ufficio IMU o TARI deve essere effettuata sulla base della percentuale media di incentivo riconosciuto al rispettivo gruppo di lavoro, nell'anno di riferimento dell'incentivo:

Percentuali massime componenti del gruppo di lavoro accertamenti IMU e TARI

- Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate: fino al 10%;
- Funzionario E.Q. Coordinatore del Progetto: fino al 5%;
- Funzionario E.Q. Responsabile Ufficio IMU o TARI fino al 10%;
- Gruppo Tributi (personale dell'Ufficio Tributi): fino al 70%;
- Gruppo altro personale: fino al 5%.

6. La suddivisione dell'incentivo per il gruppo di lavoro contenzioso tributario deve essere effettuata sulla base dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo di cui alla tabella di equivalenza sopra riportata, tenuto conto anche del numero delle pratiche lavorate, nell'anno di riferimento dell'incentivo:

- Fascia 1) almeno n° 60 contenziosi tributari con vittoria di spese: incentivo 100%;
- Fascia 2) almeno n° 50 contenziosi tributari con vittoria di spese: incentivo 80%;
- Fascia 3) almeno n° 40 contenziosi tributari con vittoria di spese: incentivo 60%;
- Fascia 4) almeno n° 20 contenziosi tributari con vittoria di spese: incentivo 40%;
- Fascia 5) al di sotto n° 20 contenziosi tributari con vittoria di spese: l'incentivo non viene erogato.

7. La suddivisione dell'incentivo per il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate e per il Funzionario E.Q. Responsabile Ufficio IMU o TARI deve essere effettuata sulla base della percentuale media di incentivo riconosciuto al rispettivo gruppo di lavoro, nell'anno di riferimento dell'incentivo:

Percentuali massime componenti del gruppo di lavoro contenzioso tributario

- Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate: fino al 15%;
- Funzionario E.Q. Coordinatore del Progetto: fino al 5%;
- Funzionario E.Q. Responsabile Ufficio IMU o TARI fino al 15%;
- Gruppo Tributi (personale dell'Ufficio Contenzioso Tributi IMU/TARI): fino al 60%;
- Gruppo altro personale: fino al 5%.

8. Il Dirigente nonché responsabile funzionario del tributo: organizza, coordina, gestisce, sovraintende a tutte le funzioni e attività svolte dal gruppo di lavoro.

9. Il Responsabile Funzionario E.Q. Coordinatore del Progetto predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Dirigente e degli organi di governo dell'Ente. È il Funzionario responsabile dell'attività organizzativa. Spetta allo stesso, prima dell'inizio dell'attività, il compito di stilare annualmente una relazione nella quale sono elencate le attività che saranno operativamente svolte. Spetta al medesimo la predisposizione della rendicontazione, al termine delle operazioni, dell'effettivo svolgimento dell'attività indicante i conteggi risultanti dagli accertamenti effettuati, al fine di poter quantificare i risultati raggiunti. Quest'ultime due attività, di concerto con il funzionario responsabile dell'attività gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) e della tassa rifiuti (TARI).

10. Il Funzionario E.Q., Responsabile Ufficio, è il funzionario responsabile dell'attività gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) e della tassa rifiuti (Tari). Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento (congiuntamente al Dirigente), i dinieghi, le rateizzazioni, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi e disporre gli eventuali rimborsi. Qualora l'avviso venga impugnato può assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Corti di Giustizia Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.

11. Gruppo Tributi - Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento: attività di verifica e accertamento di evasione d'imposta, curare l'immissione dei dati e la sistemazione degli archivi relativi agli immobili, svolgere tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per poi passare alla successiva fase di riscossione attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, all'avvio dell'eventuale coazione e del ricevimento dei contribuenti per i dovuti chiarimenti in materia.

12. Gruppo Contenzioso – Personale dell'Ufficio Tributi addetto alla predisposizione di tutti gli atti e/o per la costituzione in giudizio dell'Ente nei processi tributari.

13. Gruppo altro personale: nel gruppo di lavoro può far parte personale di altri settori in possesso di specifiche competenze tecnico-specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati, conoscitore della normativa IMU/TARI o che abbia svolto in precedenza attività legate all'accertamento tributario IMU/TARI, rendicontazione finanziaria e/o riscossione tributaria ovvero personale con qualifiche tecniche e personale appartenente all'area della vigilanza, relativamente alle attività a loro richieste per il predetto raggiungimento degli obiettivi. Detto personale sarà individuato dal Funzionario E.Q. Coordinatore del Progetto in accordo con il Dirigente del Settore. Tutte le attività dovranno essere svolte presso la sede dell'Ufficio Tributi, coordinate dai Funzionari E.Q. Responsabili dei rispettivi Uffici IMU e/o TARI.

Art. 5
Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del Fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000 (bilancio di previsione e rendiconto della gestione), è acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione (o ad altro organismo equivalente ed in mancanza all'organo di revisione) che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, esprimendo il proprio parere.

2. Sulla base degli elementi acquisiti il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate e il/i Funzionario/i E.Q. Responsabile Ufficio IMU o TARI procedono alla liquidazione dell'incentivo.

3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000 (bilancio di previsione e rendiconto della gestione), salvo quanto precisato all'art. 10, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziate nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 ultimo periodo.

Art.6
Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio Tributi. Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i citati documenti contabili siano stati approvati nei termini.

4. In caso di applicazione dell'art. 2 comma 3 del vigente regolamento i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto dall'art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

5. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Tributi di cui al successivo articolo 7.

Art.7
Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme dell'5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 6. L'accantonamento al Fondo non sarà effettuato qualora i documenti contabili previsti dall'art. 1, comma 1091 della L. n. 145/2018 non siano stati approvati entro i termini stabiliti dal D.lgs. 267/2000.

2. Tale Fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate.

4. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 8
Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi e i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 9
Informazione e confronto

2. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art.10
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. In applicazione dell'interpretazione contenuta nella deliberazione della Sezione Autonomia della Corte dei conti N. 19/SEZAUT/2021/QMIG «*La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge*».

2. Il presente Regolamento entra in vigore al termine di pubblicazione ex artt. 124-134 TUOEL d.lgs. n. 267/2000 all'albo pretorio on line della deliberazione che l'approva e che sarà pubblicato in apposita sezione del sito on line comunale e dell'Amministrazione Trasparente di questo Ente dedicata ai regolamenti comunali.

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 10/12/2025

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.